

PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE QUADRO NON ESCLUSIVA

per favorire l'accesso al credito e agli strumenti di garanzia delle imprese ammesse
all'Avviso pubblico multi-intervento SRE04-SRD14 "Start Up non agricole"

CSR Puglia 2023-2027 | SSL "Sistemi locali delle Terre di Murgia"

TRA

GAL TERRE DI MURGIA S.C. A R.L., con sede in Via Trapani n. 35, 70022 Altamura (BA), C.F./P. IVA 05144190724, PEC galterredimurgia@pec.it, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Gerardo Tribuzio, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. [●] del [●], di seguito anche "GAL";

E

SOGGETTO FINANZIARIO XXXXXXXX, con sede legale in [●], C.F./P. IVA [●], in qualità di [banca / intermediario finanziario / Confidi], autorizzato allo svolgimento dell'attività [bancaria / di concessione di finanziamenti / di garanzia collettiva dei fidi] e iscritto nell'[Albo delle banche / Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB] al n. [●], codice ABI, se applicabile, [●], in persona di [nome, cognome e qualifica], munito/a dei necessari poteri, di seguito anche "Soggetto Finanziario";

GAL e Soggetto Finanziario sono di seguito indicati singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2021/2115 disciplina il sostegno ai piani strategici della PAC e il Regolamento (UE) 2021/1060 disciplina, tra l'altro, lo sviluppo locale di tipo partecipativo;
- il Piano Strategico della PAC e il Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Regione Puglia 2023-2027 prevedono l'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale";
- la Strategia di Sviluppo Locale del GAL "Sistemi locali delle Terre di Murgia", approvata nell'ambito della programmazione 2023-2027, attribuisce al GAL un ruolo di agenzia di sviluppo, animazione, aggregazione e accompagnamento degli operatori economici locali;
- il Piano di Azione del GAL individua, tra i propri obiettivi, la promozione dell'imprenditorialità, la creazione e il sostegno dell'occupazione e dell'inclusione sociale, nonché il rafforzamento della competitività del tessuto imprenditoriale locale;
- in attuazione del Piano di Azione, il GAL ha pubblicato l'Avviso pubblico multi-intervento SRE04-SRD14 per l'avviamento di nuove attività extra-agricole e per investimenti produttivi non agricoli, rivolto a microimprese e piccole imprese operanti nei Comuni di Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle e Toritto;
- l'Avviso è attuato mediante un pacchetto integrato che comprende il premio forfettario SRE04 di euro 10.000,00 e il sostegno SRD14, pari al 50% delle spese ammissibili comprese tra euro

25.000,00 ed euro 70.000,00, con un contributo SRD14 compreso tra euro 12.500,00 ed euro 35.000,00, fatti salvi gli esiti istruttori e quanto indicato nel singolo provvedimento di concessione;

- il sostegno SRD14 è erogato a rimborso di spese effettivamente sostenute, salva la possibilità di presentare domanda di anticipazione nei limiti e con le garanzie previsti dall'Avviso, mentre le risorse pubbliche e private necessarie alla realizzazione dell'investimento devono transitare sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, intestato al beneficiario;
- la tempestiva disponibilità di liquidità può agevolare la realizzazione degli investimenti, il rispetto dei termini del Piano Aziendale e la copertura della quota privata, dell'IVA, delle spese non ammissibili e dell'eventuale fabbisogno finanziario connesso ai tempi di erogazione del sostegno pubblico;
- il GAL intende promuovere, senza oneri a carico della finanza pubblica e senza vincoli di esclusiva, un canale di interlocuzione tra le imprese ammesse e banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, compresi i Confidi iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 TUB esercitano le attività consentite dalla rispettiva autorizzazione; i Confidi iscritti nel medesimo Albo svolgono in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e possono esercitare le ulteriori attività ammesse dalla normativa vigente;
- le condizioni economiche e contrattuali delle eventuali operazioni di finanziamento, garanzia o servizio non possono essere predeterminate alla data di sottoscrizione del Protocollo, poiché dipendono dal momento della richiesta, dalla valutazione della singola impresa, dalle caratteristiche dell'operazione, dalle garanzie, dalle condizioni di mercato e dalle politiche vigenti del soggetto interpellato;
- il Soggetto Finanziario, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, nei limiti delle attività autorizzate e nel rispetto della normativa bancaria e finanziaria, di vigilanza, antiriciclaggio e di trasparenza applicabile, ha manifestato la disponibilità a istituire un percorso dedicato per esaminare le richieste delle imprese interessate;
- le Parti intendono disciplinare esclusivamente la collaborazione istituzionale e il relativo flusso operativo, restando ogni finanziamento, affidamento, garanzia o altro servizio subordinato all'autonoma istruttoria del Soggetto Finanziario e alla stipula di separati contratti tra quest'ultimo e la singola impresa e, quando necessario, la banca o l'intermediario finanziatore;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Definizioni e documenti di riferimento

Avviso: l'Avviso pubblico multi-intervento SRE04-SRD14 del GAL per la presentazione delle Domande di Sostegno, comprensivo degli allegati, delle disposizioni attuative richiamate, delle eventuali modifiche e dei provvedimenti adottati in sua attuazione.

Impresa ammessa: la microimpresa o piccola impresa inserita in posizione utile nella graduatoria definitiva dell'Avviso e risultata ammissibile al sostegno, anche prima dell'adozione del provvedimento individuale di concessione.

Beneficiario: l'Impresa ammessa destinataria di un provvedimento di concessione del sostegno SRE04-SRD14 efficace e non revocato.

Progetto: il Piano Aziendale e il progetto di investimento ammessi dal GAL, come eventualmente modificati con atti autorizzati.

Conto dedicato: il conto corrente intestato al Beneficiario, anche non in via esclusiva, sul quale transitano le risorse pubbliche e private necessarie alla completa realizzazione del Progetto, secondo l'Avviso.

Soggetto Finanziario: la banca autorizzata o l'intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 TUB e sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia che sottoscrive il Protocollo, ivi incluso il Confidi iscritto nel medesimo Albo, ciascuno nei limiti delle attività consentite dalla propria autorizzazione e dal proprio oggetto sociale.

Soluzioni finanziarie e di garanzia: i prodotti e servizi che il Soggetto Finanziario, secondo le proprie autonome determinazioni e nei limiti delle attività consentite, può rendere disponibili alle imprese interessate, inclusi finanziamenti, aperture di credito, anticipazioni, garanzie collettive dei fidi, fidejussioni e servizi di assistenza all'accesso al credito.

In caso di contrasto tra il presente Protocollo e l'Avviso o il provvedimento di concessione, prevalgono questi ultimi per ogni profilo relativo al sostegno pubblico. I contratti di finanziamento, garanzia o servizio restano disciplinati dalle proprie condizioni e dalla normativa applicabile.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

- Il presente Protocollo istituisce un quadro di collaborazione non esclusivo volto a favorire l'accesso al credito, agli strumenti di garanzia e ai servizi finanziari connessi delle Imprese ammesse e dei Beneficiari che ne facciano volontariamente richiesta.
- La collaborazione persegue la finalità di agevolare la copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi, delle spese, degli obblighi e delle regole di tracciabilità stabiliti dall'Avviso e dal provvedimento di concessione.
- A tal fine, il Soggetto Finanziario attiva un canale dedicato per la ricezione e l'istruttoria delle richieste di propria competenza, mentre il GAL svolge attività di informazione, raccordo istituzionale e verifica dello status dell'impresa nei limiti previsti dal presente Protocollo.
- Il presente Protocollo non costituisce affidamento di servizi al Soggetto Finanziario, concessione di contributi, strumento finanziario del PSP/CSR, mediazione creditizia, mandato, promessa al pubblico, garanzia, lettera di patronage, impegno al finanziamento o assunzione di debito da parte del GAL.
- Ogni rapporto di finanziamento, garanzia o servizio sorge esclusivamente tra il Soggetto Finanziario e l'impresa e, ove necessario, la banca o l'intermediario finanziatore, a seguito della positiva conclusione delle rispettive istruttorie e della sottoscrizione della documentazione contrattuale.

Articolo 3 - Destinatari e volontarietà dell'accesso

- Possono utilizzare il canale dedicato le Imprese ammesse e i Beneficiari, previa presentazione di una richiesta diretta al Soggetto Finanziario secondo l'Allegato B o secondo la modulistica equivalente da esso adottata.
- L'Impresa ammessa può richiedere una preistruttoria sulla base della graduatoria definitiva. L'eventuale delibera, la stipula, il rilascio della garanzia e/o l'erogazione restano subordinati alle condizioni stabilite dal Soggetto Finanziario e, ove richiesto da quest'ultimo, all'efficacia del provvedimento di concessione.

- L'accesso all'iniziativa è facoltativo e gratuito nei confronti del GAL. L'impresa conserva piena libertà di rivolgersi al Soggetto Finanziario, ad altre banche, intermediari finanziari o Confidi, oppure a nessuno di essi, senza effetti sulla valutazione, sulla posizione in graduatoria o sull'erogazione del sostegno pubblico.
- L'inserimento in graduatoria, l'ammissibilità o la concessione del sostegno non attribuiscono alcun diritto al credito, alla garanzia o ad altro servizio e non costituiscono attestazione di solvibilità, bancabilità o merito creditizio.
- L'impresa comunica tempestivamente al Soggetto Finanziario ogni rinuncia, sospensione, variazione, decadenza o revoca che interessi il Progetto o il sostegno. Il GAL può confermare al Soggetto Finanziario tali informazioni soltanto nei limiti dell'autorizzazione dell'interessato e della normativa applicabile.

Articolo 4 - Soluzioni finanziarie e di garanzia attivabili

Nel rispetto della propria autonomia, nei limiti delle attività autorizzate e senza obbligo di concedere credito, rilasciare garanzie o prestare altri servizi, il Soggetto Finanziario può esaminare, al momento della singola richiesta, una o più delle seguenti soluzioni. L'elencazione ha carattere esemplificativo, non implica che ciascun aderente offra tutte le soluzioni e non costituisce offerta né disponibilità a condizioni predeterminate:

- apertura o individuazione del Conto dedicato, eventualmente collegato a una linea di credito a tempo determinato;
- apertura di credito in conto corrente destinata ai pagamenti inerenti al Progetto;
- finanziamento a medio termine per la quota privata dell'investimento, l'IVA, le spese non ammissibili o altro fabbisogno documentato coerente con il Progetto;
- finanziamento ponte o anticipazione in relazione ai flussi del contributo pubblico, senza cessione automatica del contributo e nei limiti consentiti dalle regole applicabili;
- rilascio, previa specifica istruttoria, della garanzia eventualmente necessaria per la domanda di anticipazione SRD14, utilizzando lo schema generato dalla procedura SIAN e nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'Avviso;
- garanzia collettiva dei fidi prestata da un Confidi a supporto di un finanziamento richiesto a una banca o a un altro intermediario, nonché eventuali controgaranzie o riassicurazioni ammesse;
- servizi di assistenza finanziaria e accompagnamento all'accesso al credito, oltre a ulteriori servizi di pagamento, incasso o garanzia funzionali alla gestione finanziaria del Progetto, se consentiti al Soggetto Finanziario.
- Importo, durata, tasso, spread, commissioni di finanziamento o di garanzia, eventuali quote associative, spese, garanzie, controgaranzie, modalità di utilizzo, preammortamento, rimborso e ogni altra condizione economica o contrattuale non sono predeterminati dal presente Protocollo né dall'Allegato A. Essi sono definiti autonomamente dal Soggetto Finanziario, caso per caso e al momento della richiesta, sulla base della valutazione dell'impresa, delle condizioni di mercato, delle caratteristiche dell'operazione e delle politiche vigenti.
- Le condizioni possono variare nel tempo e differire tra le imprese richiedenti. Il Soggetto Finanziario le comunica direttamente alla singola impresa mediante la documentazione informativa, precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa applicabile; il GAL non interviene nella relativa determinazione, negoziazione o approvazione.

- L'importo eventualmente accordato è commisurato al fabbisogno finanziario documentato e alla capacità di rimborso dell'impresa; non coincide automaticamente con il costo del Progetto né con il contributo pubblico concesso.
- L'impresa rimane obbligata al rimborso del credito e all'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento, garanzia o servizio, anche in caso di ritardo, riduzione, mancata erogazione, decadenza o revoca del contributo, salvo diversa espressa pattuizione con il Soggetto Finanziario e/o con il finanziatore.
- L'eventuale ricorso al Fondo di garanzia per le PMI, a garanzie o controgaranzie pubbliche o private e ad altri strumenti di mitigazione del rischio è valutato autonomamente dai soggetti competenti e resta subordinato alla relativa disciplina.

Articolo 5 - Procedura operativa

- Il GAL rende nota l'esistenza del Protocollo con modalità neutrali e paritarie e pubblica, ove opportuno, l'elenco aggiornato dei Soggetti Finanziari aderenti, la relativa qualifica, i referenti e le modalità operative di accesso al canale dedicato, senza pubblicare o comparare condizioni economiche o contrattuali.
- L'impresa interessata presenta direttamente al Soggetto Finanziario la richiesta di contatto, finanziamento, garanzia o altro servizio consentito, allegando almeno il provvedimento di concessione, se già adottato, il Piano Aziendale o una sua sintesi, il quadro economico, il cronoprogramma, la documentazione societaria e ogni altro documento richiesto dal Soggetto Finanziario.
- Qualora il provvedimento di concessione non sia ancora stato adottato, l'impresa può produrre l'atto di approvazione della graduatoria definitiva e ogni ulteriore attestazione rilasciata dal GAL, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
- Il Soggetto Finanziario verifica la completezza del fascicolo, svolge l'istruttoria di propria competenza secondo le proprie procedure e comunica direttamente all'impresa i tempi previsti, le eventuali richieste integrative, le condizioni proposte e l'esito dell'istruttoria.
- Il GAL, su richiesta dell'impresa e previa idonea autorizzazione, può confermare al Soggetto Finanziario esclusivamente: lo status di Impresa ammessa o Beneficiario; gli estremi del Progetto e del provvedimento; la spesa ammessa e il contributo concesso; il cronoprogramma; le successive variazioni, sospensioni, rinunce, decadenze o revoche risultanti dai propri atti.
- Il Soggetto Finanziario non comunica al GAL dati istruttori, informazioni creditizie o motivazioni della decisione, salvo dati aggregati e anonimi di monitoraggio o specifica richiesta dell'impresa consentita dalla legge.
- La sottoscrizione del Protocollo non autorizza alcuno scambio massivo di elenchi o dati personali e non sostituisce le informative, le richieste e i consensi eventualmente necessari.

Articolo 6 - Impegni del GAL

- informare le Imprese ammesse dell'esistenza del canale dedicato, precisandone il carattere facoltativo e non esclusivo;
- assicurare pari visibilità ai Soggetti Finanziari che sottoscrivono accordi di contenuto analogo, senza formulare raccomandazioni commerciali o graduatorie tra gli aderenti;
- rilasciare all'impresa, nei tempi compatibili con il procedimento, attestazioni ricognitive tratte dagli atti del GAL, senza certificare la solvibilità o la futura erogazione del contributo;

- fornire al Soggetto Finanziario chiarimenti di carattere generale sull'Avviso e sulle relative procedure, senza partecipare all'istruttoria finanziaria o di garanzia;
- favorire incontri informativi tra Soggetti Finanziari e imprese, garantendo trasparenza, parità di accesso e corretto utilizzo dei segni istituzionali;
- comunicare pubblicamente le modifiche dell'Avviso e, nei casi consentiti, aggiornare le attestazioni relative al singolo Beneficiario;
- non percepire commissioni, provvigioni, ristorni, premi o altri vantaggi economici in relazione ai prodotti o servizi finanziari e di garanzia proposti nell'ambito dell'iniziativa.

Articolo 7 - Impegni del Soggetto Finanziario

- designare un referente e un recapito dedicati, indicati nell'Allegato A, e mantenerli aggiornati;
- ricevere ed esaminare con tempestività le richieste complete, secondo criteri professionali, non discriminatori e coerenti con le proprie politiche creditizie, di rischio e di garanzia;
- definire e comunicare direttamente a ciascuna impresa, al momento della richiesta e sulla base dell'istruttoria svolta, le condizioni economiche e contrattuali applicabili, i rischi, le garanzie o controgaranzie, gli eventuali requisiti associativi, i documenti richiesti e i tempi previsti, nel rispetto del Testo Unico Bancario e delle disposizioni di trasparenza applicabili;
- non trasmettere al GAL tassi, spread, commissioni di finanziamento o garanzia, condizioni individuali, informazioni creditizie o motivazioni dell'esito, fatti salvi esclusivamente i dati aggregati e anonimi previsti dal presente Protocollo;
- evidenziare che il finanziamento, la garanzia o il servizio sono distinti dal sostegno pubblico e che interessi, commissioni, garanzie e altri oneri non sono ammissibili a contributo salvo espressa previsione dell'Avviso;
- adottare, nell'ambito del rapporto con l'impresa e per quanto di propria competenza, soluzioni operative compatibili con la tracciabilità delle risorse del Progetto e con l'utilizzo del Conto dedicato;
- partecipare, senza oneri per il GAL salvo diverso accordo scritto, a iniziative informative inerenti all'accesso al credito e agli strumenti di garanzia;
- trasmettere al GAL, con cadenza semestrale, esclusivamente dati aggregati e anonimi sul numero delle richieste ricevute, delle operazioni deliberate, degli importi finanziati o garantiti e dei tempi medi di esame;
- astenersi dal presentare la sottoscrizione del Protocollo come accreditamento esclusivo, garanzia pubblica del prodotto o impegno del GAL all'erogazione del contributo o al rimborso del credito.

Articolo 8 - Autonomia dell'istruttoria finanziaria o di garanzia e separazione dei procedimenti

- Il Soggetto Finanziario conserva piena e insindacabile autonomia nella valutazione del merito creditizio e/o dei presupposti per il rilascio della garanzia o del servizio, nella quantificazione dell'operazione, nella richiesta di garanzie o controgaranzie e nella decisione di accogliere o respingere l'istanza, nel rispetto della legge e delle proprie regole interne.
- Il Soggetto Finanziario adempie autonomamente agli obblighi di adeguata verifica, antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, consultazione delle banche dati, valutazione dei rischi

e segnalazione previsti dalla normativa; le verifiche svolte dal GAL ai fini del sostegno non possono essere utilizzate in loro sostituzione.

- Il GAL non prende parte alla decisione finanziaria o di garanzia, non riceve documenti riservati dell'istruttoria, non presta garanzie e non risponde dell'eventuale diniego, ritardo, revoca o riduzione del finanziamento, della garanzia o del servizio.
- La richiesta di finanziamento, garanzia o servizio, il suo esito e l'eventuale inadempimento non incidono sulla graduatoria o sul procedimento di sostegno, salvo che determinino fatti rilevanti ai sensi dell'Avviso e comunicati secondo legge.
- La concessione o l'erogazione del credito, il rilascio della garanzia o la prestazione del servizio non vincolano il GAL, la Regione Puglia, AGEA o altra amministrazione rispetto all'ammissibilità delle spese, all'esecuzione dei controlli o all'erogazione del contributo.

Principio essenziale. La graduatoria GAL e l'istruttoria del Soggetto Finanziario restano procedimenti autonomi. Il sostegno pubblico non garantisce il credito o la garanzia; il finanziamento o la garanzia non assicurano l'erogazione del sostegno.

Articolo 9 - Non esclusività, neutralità e assenza di corrispettivi

- Il Protocollo non attribuisce al Soggetto Finanziario alcun diritto di esclusiva, preferenza, privativa, qualificazione come soggetto ufficiale dell'iniziativa o vantaggio nella selezione dei Beneficiari.
- Il GAL può sottoscrivere accordi analoghi con qualunque altra banca o intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, inclusi i Confidi iscritti nell'Albo ex articolo 106 TUB, che accetti condizioni coerenti con i principi di neutralità, trasparenza e parità di accesso.
- Il Soggetto Finanziario non è tenuto ad acquisire un numero minimo di clienti, a costituire un plafond predeterminato o a deliberare un volume minimo di credito o garanzie. Il GAL non garantisce alcun numero di richieste.
- Nessun corrispettivo è dovuto tra le Parti. Ciascuna sostiene i propri costi organizzativi e non sono riconosciute commissioni di segnalazione o intermediazione.
- Le condizioni applicabili non formano parte del Protocollo o dell'Allegato A e sono determinate dal Soggetto Finanziario al momento della singola richiesta. Esse sono rese conoscibili esclusivamente all'impresa interessata prima della conclusione del contratto e non generano, in ogni caso, un diritto al credito, alla garanzia o ad altro servizio.

Articolo 10 - Conto dedicato, canalizzazione e tracciabilità

- Il Beneficiario individua e comunica il Conto dedicato secondo l'Avviso. Tale conto può essere aperto presso il Soggetto Finanziario aderente solo se autorizzato a prestare il relativo servizio, oppure presso altra banca o intermediario abilitato, e può essere già esistente purché rispetti i requisiti applicabili e sia intestato al Beneficiario.
- Sul Conto dedicato devono transitare le risorse pubbliche e private necessarie alla realizzazione del Progetto, inclusi mezzi propri e somme derivanti da finanziamenti, e da esso devono essere eseguiti i pagamenti con gli strumenti consentiti dall'Avviso.
- Ove tecnicamente possibile e contrattualmente previsto, la linea di credito è canalizzata sul Conto dedicato e utilizzata per spese inerenti al Progetto. Quando il Soggetto Finanziario presta una

garanzia, questa può assistere il finanziamento canalizzato sul medesimo conto, senza che il garante o il finanziatore assumano il compito di verificare l'ammissibilità delle spese al sostegno.

- Il Beneficiario resta esclusivo responsabile della corretta indicazione del CUP e delle causali, della conservazione di estratti conto e quietanze, della coerenza dei pagamenti e di ogni ulteriore obbligo di rendicontazione.
- L'accredito del contributo sul Conto dedicato non determina, per effetto del solo Protocollo, cessione del credito pubblico, mandato irrevocabile all'incasso, vincolo di destinazione in favore del finanziatore o del garante, né automatica estinzione dell'affidamento. Eventuali pattuizioni ulteriori devono essere lecite, espresse, compatibili con l'Avviso e contenute nel contratto individuale.
- La banca o l'intermediario presso cui è acceso il Conto dedicato rilascia, su richiesta dell'impresa e nei limiti di legge, la documentazione bancaria necessaria alla rendicontazione. Il Soggetto Finanziario aderente collabora, per quanto di propria competenza, fornendo la documentazione relativa al finanziamento, alla garanzia o al servizio prestato.

Articolo 11 - Contributi pubblici, garanzie e aiuti di Stato

- Il Protocollo non utilizza risorse del PSP/CSR, non modifica intensità, importi, spese ammissibili o condizioni del sostegno e non comporta un contributo pubblico in conto interessi o in conto garanzia.
- Le Soluzioni finanziarie e di garanzia sono erogate o rilasciate dal Soggetto Finanziario con risorse proprie o con fonti, fondi e strumenti legittimamente utilizzabili. L'eventuale applicazione di garanzie, controgaranzie o agevolazioni pubbliche è oggetto di autonoma istruttoria e della relativa disciplina in materia di aiuti di Stato, cumulo e doppio finanziamento.
- Il Soggetto Finanziario informa l'impresa degli eventuali obblighi connessi a componenti agevolative del finanziamento, della garanzia o del servizio di propria competenza. Il Beneficiario è responsabile di dichiararle al GAL quando richiesto dall'Avviso o dalla normativa.
- Il rilascio di una fideiussione per l'anticipazione del contributo o di una garanzia collettiva dei fidi costituisce operazione distinta e non implica alcuna valutazione del GAL sulla capacità del Beneficiario di adempiere alle obbligazioni garantite.

Articolo 12 - Protezione dei dati personali

- GAL e Soggetto Finanziario operano quali autonomi titolari del trattamento per le attività di rispettiva competenza e trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e delle proprie informative.
- Il Soggetto Finanziario acquisisce direttamente dall'impresa i dati necessari alla richiesta di contatto, alle attività precontrattuali e all'istruttoria. Il GAL non trasmette al Soggetto Finanziario elenchi nominativi, fascicoli o dati dell'impresa in assenza di un'idonea base giuridica.
- Quando l'impresa chiede al GAL di trasmettere o confermare informazioni al Soggetto Finanziario, il GAL comunica solo i dati strettamente necessari e indicati nell'Allegato B, sulla base dell'autorizzazione liberamente prestata dall'interessato o di altra idonea base giuridica.
- Il mancato rilascio o la revoca dell'autorizzazione impediscono esclusivamente l'interlocazione mediata dal GAL e non producono effetti sulla domanda di sostegno, sulla graduatoria o sulla possibilità dell'impresa di rivolgersi direttamente al Soggetto Finanziario.

- Ciascuna Parte adotta misure tecniche e organizzative adeguate, conserva i dati per il tempo previsto dalla legge e gestisce autonomamente l'esercizio dei diritti degli interessati e gli eventuali incidenti di sicurezza.
- Qualora una specifica attività futura determini contitolarità o trattamento per conto dell'altra Parte, le Parti sottoscriveranno preventivamente l'accordo richiesto dagli articoli 26 o 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- I riferimenti privacy sono: per il GAL il DPO dott. Pasquale Lorusso, info@galterredimurgia.it; per il Soggetto Finanziario (**DPO/referente e recapito**).

Articolo 13 - Riservatezza, comunicazione e uso dei segni distintivi

- Le Parti mantengono riservate le informazioni non pubbliche acquisite nell'esecuzione del Protocollo e le utilizzano esclusivamente per le finalità qui previste, fatti salvi gli obblighi di legge, trasparenza e controllo.
- Nome, logo e altri segni distintivi di ciascuna Parte possono essere utilizzati dall'altra solo previa autorizzazione scritta, nel rispetto delle linee grafiche e limitatamente alla durata e alle finalità del Protocollo.
- Ogni materiale promozionale relativo ai prodotti o servizi finanziari e di garanzia deve essere preventivamente validato dal Soggetto Finanziario e distinguere chiaramente la comunicazione commerciale da quella istituzionale del GAL.
- L'uso dei loghi dell'Unione europea, della Regione Puglia, del FEASR, del CSR o di altre amministrazioni è consentito esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalle regole di comunicazione istituzionale e non può suggerire un avallo pubblico delle condizioni del Soggetto Finanziario.
- Comunicati stampa ed eventi congiunti sono concordati tra le Parti e devono richiamare la non esclusività dell'iniziativa, la volontarietà dell'adesione delle imprese e l'autonomia dell'istruttoria finanziaria o di garanzia.

Articolo 14 - Referenti, monitoraggio e aggiornamento

- I referenti operativi sono: per il GAL, il Direttore tecnico o altro soggetto formalmente designato; per il Soggetto Finanziario, il referente indicato nell'Allegato A.
- I referenti si confrontano almeno semestralmente sull'andamento dell'iniziativa, utilizzando dati aggregati e anonimi, e propongono eventuali miglioramenti operativi che non alterino il contenuto sostanziale del Protocollo.
- Le modifiche dell'Avviso e dei provvedimenti attuativi prevalgono automaticamente sugli aspetti incompatibili del Protocollo. Le Parti sospendono, se necessario, nuove comunicazioni o nuove richieste sino al relativo adeguamento.
- Le variazioni di tassi, spread, commissioni di finanziamento o garanzia, quote associative, spese, garanzie, controgaranzie o delle altre condizioni applicabili alle singole richieste non comportano modifica o aggiornamento del Protocollo o dell'Allegato A e non devono essere comunicate al GAL. Sono invece comunicati al GAL gli aggiornamenti dei referenti, dei recapiti e delle modalità generali di accesso al canale dedicato.
- Modifiche sostanziali del Protocollo richiedono un atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 15 - Durata, sospensione e recesso

- Il Protocollo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e resta efficace sino al 31 dicembre 2029, salvo proroga espressa con atto scritto.
- Ciascuna Parte può recedere senza penali mediante comunicazione PEC con preavviso di 60 giorni. In presenza di violazioni rilevanti, sopravvenuta incompatibilità normativa o grave rischio reputazionale, la Parte interessata può sospendere immediatamente le attività e risolvere il Protocollo previa comunicazione motivata.
- La cessazione del Protocollo non incide sui contratti di finanziamento, garanzia o servizio già sottoscritti, sulle istruttorie che il Soggetto Finanziario decida di proseguire né sugli obblighi già sorti tra il Soggetto Finanziario, le imprese e gli eventuali finanziatori.
- Gli articoli in materia di autonomia, responsabilità, protezione dei dati, riservatezza, legge applicabile e controversie continuano ad applicarsi per quanto necessario anche dopo la cessazione.

Articolo 16 - Responsabilità e assenza di vincoli associativi

- Ciascuna Parte risponde esclusivamente delle attività e degli obblighi di propria competenza. Nessuna Parte può assumere impegni in nome o per conto dell'altra.
- Il Protocollo non costituisce società, associazione, joint venture, mandato, agenzia, rapporto di lavoro, rappresentanza, mediazione creditizia o altra forma di collaborazione diversa da quella espressamente disciplinata.
- Il GAL non risponde della solvibilità delle imprese, dell'andamento dei Progetti, dei rapporti contrattuali di finanziamento, garanzia o servizio, né dei ritardi nei pagamenti pubblici. Il Soggetto Finanziario non risponde dell'istruttoria del sostegno, dell'ammissibilità delle spese o delle decisioni del GAL, della Regione, di AGEA o di altri enti.
- Eventuali informazioni o attestazioni del GAL hanno natura ricognitiva degli atti esistenti alla data di rilascio e non costituiscono garanzia circa l'erogazione o il mantenimento del contributo.

Articolo 17 - Legalità, integrità e conflitti di interesse

- Le Parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa applicabile in materia di legalità, prevenzione della corruzione, responsabilità degli enti, antiriciclaggio, sanzioni internazionali, tutela della concorrenza e conflitti di interesse.
- Ciascuna Parte segnala tempestivamente situazioni che possano compromettere imparzialità, reputazione o corretta esecuzione dell'iniziativa e adotta le conseguenti misure di astensione, sostituzione o sospensione.
- Il Soggetto Finanziario non può subordinare l'esame della domanda all'intervento di consulenti indicati dal GAL; il GAL non indica finanziatori, garanti, fornitori o professionisti la cui scelta sia obbligatoria per accedere al credito, alla garanzia o al servizio.

Articolo 18 - Comunicazioni, allegati e sottoscrizione

- Le comunicazioni formali sono inviate ai seguenti indirizzi PEC: GAL, galterredimurgia@pec.it; Soggetto Finanziario, **PEC del Soggetto Finanziario**.

- Costituiscono parte integrante del Protocollo: Allegato A - Schema operativo di adesione del Soggetto Finanziario; Allegato B - Modulo facoltativo di richiesta di contatto e autorizzazione alla verifica dello status.
- L'eventuale invalidità di una clausola non comporta l'invalidità dell'intero Protocollo; le Parti la sostituiscono con una previsione valida che ne preservi, per quanto possibile, la funzione.
- Il Protocollo è sottoscritto con firma digitale. La data di perfezionamento coincide con quella dell'ultima firma digitale apposta.

Articolo 19 - Registrazione, legge applicabile e controversie

- Il Protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, salvo diverso obbligo di legge. Le relative spese sono sostenute dalla Parte che ne richiede la registrazione.
- Il Protocollo è regolato dalla legge italiana.
- Le Parti tentano di risolvere in via bonaria ogni controversia entro 30 giorni dalla contestazione scritta. In difetto, è competente in via esclusiva il Foro di Bari, ferme le competenze inderogabili previste dalla legge.

Altamura,

Per il GAL Terre di Murgia S.c. a r.l.

Il Presidente

Marco Gerardo Tribuzio

Firma digitale

Per il SOGGETTO FINANZIARIO

.....

Il/La [ruolo]

[nome e cognome]

Firma digitale

ALLEGATO A

Schema operativo di adesione del Soggetto Finanziario

Accettazione dello schema. Il Soggetto Finanziario accetta il quadro operativo nei limiti delle attività autorizzate. L'Allegato non costituisce offerta, non predetermina condizioni economiche e non obbliga a concedere credito, rilasciare garanzie o prestare servizi. Prima della firma sono completati soltanto i riferimenti identificativi e operativi dell'aderente.

Voce	Contenuto accettato dal Soggetto Finanziario
Soggetto Finanziario	SOGGETTO FINANZIARIO XXXXXXXX
Qualifica e iscrizione	[Banca - Albo delle banche / Intermediario finanziario o Confidi - Albo ex art. 106 TUB] N. iscrizione: [●] Codice ABI, se applicabile: [●]
Destinatari	Imprese ammesse e Beneficiari dell'Avviso SRE04-SRD14 del GAL Terre di Murgia
Adesione operativa	Adesione al Protocollo e attivazione di un canale per ricevere ed esaminare le richieste, senza automatismi e previa autonoma istruttoria.
Operazioni esaminabili	Nei limiti delle attività autorizzate: ✓ aperture di credito, ✓ finanziamenti, ✓ anticipazioni, ✓ garanzie per l'anticipo SRD14, ✓ garanzie collettive dei fidi, controgaranzie, riassicurazioni e assistenza all'accesso al credito. Non sussiste obbligo di offrire tutte le soluzioni.
Presentazione della richiesta	L'impresa si rivolge direttamente all'aderente dopo la graduatoria definitiva, utilizzando l'Allegato B o la relativa modulistica. L'aderente può richiedere il provvedimento di concessione prima della decisione o dell'operazione.
Valutazione dell'aderente	Esame autonomo del merito creditizio e/o dei presupposti della garanzia o del servizio, considerando capacità di rimborso, garanzie o controgaranzie, operazione, mercato e politiche vigenti.
Condizioni economiche e contrattuali	Importo, durata, tasso, spread, commissioni di finanziamento o garanzia, quote associative, spese, garanzie, controgaranzie e modalità di rimborso non sono indicati. Sono determinati caso per caso e possono variare nel tempo o tra imprese.
Comunicazione delle condizioni	L'aderente comunica le condizioni soltanto alla singola impresa con la documentazione prevista dalla normativa. Il GAL non partecipa alla loro determinazione, negoziazione o approvazione.
Documentazione	Graduatoria o concessione; Piano Aziendale o sintesi; quadro economico e cronoprogramma; documenti societari, fiscali e finanziari; ulteriori documenti richiesti dall'aderente.
Conto dedicato	Il finanziamento è canalizzato sul Conto dedicato quando possibile e contrattualmente previsto; l'eventuale garanzia può assisterlo. Finanziatore e garante non controllano l'ammissibilità delle spese.
Referente e canali	Nome/ufficio: [●] Tel.: [●] E-mail/PEC: [●] Filiali/canali: [●]
Aggiornamenti operativi	Al GAL sono comunicate soltanto le variazioni di referenti, recapiti e modalità di accesso. Le condizioni delle singole richieste non aggiornano il Protocollo o l'Allegato.

ALLEGATO B

Modulo facoltativo di richiesta di contatto e autorizzazione alla verifica dello status

Carattere facoltativo. Il modulo può essere presentato direttamente al Soggetto Finanziario. La mancata compilazione non produce alcun effetto sulla domanda di sostegno o sulla graduatoria e non impedisce di rivolgersi autonomamente a qualunque banca, intermediario finanziario o Confidi.

1. Dati dell'impresa

Denominazione/ragione
sociale

C.F./P. IVA

Forma
giuridica

Sede legale

Unità locale del Progetto

Legale rappresentante

Referente

Tel.

E-mail

PEC

2. Dati dell'Avviso e del Progetto

Domanda di
Sostegno n.

CUP, se
attribuito

Atto/graduatori
a

Data

Concessione n.

Data

Spesa ammessa
SRD14

euro

Contributo
SRE04

euro

Contributo
SRD14

euro

Termine
progetto

Sintesi del Progetto

3. Richiesta al Soggetto Finanziario

Soggetto Finanziario prescelto: SOGGETTO FINANZIARIO XXXXXXXX

Soluzione di interesse (selezionare una o più opzioni):

- ☐ apertura/individuazione del Conto dedicato
- ☐ apertura di credito in conto corrente
- ☐ finanziamento per quota privata, IVA e/o altre spese
- ☐ finanziamento ponte/anticipazione connessa ai flussi del contributo
- ☐ garanzia del Confidi su finanziamento richiesto a banca/intermediario
- ☐ fideiussione per eventuale anticipazione SRD14
- ☐ assistenza e accompagnamento all'accesso al credito
- ☐ altro:

**Importo
indicativo**

euro

**Durata
desiderata**

**Banca/intermediario
finanziatore previsto, se
diverso dall'aderente**

Il/La sottoscritto/a chiede al Soggetto Finanziario di essere contattato/a e di ricevere le informazioni necessarie per l'eventuale avvio dell'istruttoria, consapevole che la presente richiesta non costituisce domanda completa né impegno al finanziamento, al rilascio di garanzie o alla prestazione di altri servizi.

4. Dichiarazioni dell'impresa

- la scelta del Soggetto Finanziario è libera e volontaria e resta possibile rivolgersi anche ad altre banche, intermediari finanziari o Confidi;
- l'ammissione al sostegno non attribuisce un diritto al credito, alla garanzia o ad altro servizio e non equivale a valutazione di solvibilità;
- GAL e Soggetto Finanziario svolgono istruttorie autonome e il GAL non garantisce il finanziamento, la garanzia, il contributo o i tempi delle relative deliberazioni ed erogazioni;
- le informazioni fornite sono veritiere e saranno tempestivamente aggiornate in caso di variazione, rinuncia, sospensione, decadenza o revoca;
- il Soggetto Finanziario fornirà la propria informativa privacy e la documentazione di trasparenza prima delle attività e dei contratti per cui sono richieste.

5. Richiesta e autorizzazione facoltativa al GAL

☐ CHIEDO al GAL Terre di Murgia S.c. a r.l. di confermare al Soggetto Finanziario sopra indicato, per la sola finalità di esame della presente richiesta, i seguenti dati: status di Impresa ammessa/Beneficiario; estremi della Domanda di Sostegno e degli atti; spesa ammessa; contributo concesso; cronoprogramma; eventuali variazioni, sospensioni, rinunce, decadenze o revoche risultanti dagli atti del GAL.

A tal fine autorizzo il GAL a comunicare tali dati al Soggetto Finanziario e a ricevere dallo stesso la sola conferma dell'avvio o meno dell'istruttoria, senza accesso a informazioni creditizie, documenti finanziari

o di garanzia, né alle motivazioni dell'esito. L'autorizzazione è facoltativa, revocabile in ogni momento e valida sino alla definizione della richiesta e comunque non oltre la durata del Protocollo. La revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti già effettuati e non produce effetti sul sostegno pubblico.

Dichiaro di avere ricevuto o di poter consultare le informative sul trattamento dei dati personali rese separatamente dal GAL e dal Soggetto Finanziario.

Sottoscrizione dell'impresa

Luogo e data

Legale rappresentante

Firma

6. Sezione riservata al GAL

☐ status confermato ☐ dati da integrare/rettificare ☐ autorizzazione non utilizzabile

Annotazioni

Data

**Referente
GAL**

Firma
